

Causa C-199/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

30 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Bundesfinanzgericht (Austria)

Data della decisione di rinvio:

19 marzo 2021

Ricorrente:

DN

Autorità resistente:

Finanzamt Österreich

Oggetto del procedimento principale

Libera circolazione dei lavoratori – Prestazioni familiari – Diritti conferiti a titolo del percepimento di una pensione – Stato di erogazione della pensione – Recupero – Stato membro competente – Integrazione differenziale

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»)

Questioni pregiudiziali

Questione 1, da sottoporre congiuntamente alla questione 2:

Se i termini «Stato membro competente per la (...) pensione o la (...) rendita» di cui all'articolo 67, seconda frase, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004» o il «nuovo coordinamento» o il «regolamento di base»), debbano essere interpretati come riferiti allo Stato membro già competente per le prestazioni familiari in quanto Stato di occupazione e ora tenuto a versare la pensione di vecchiaia, il cui diritto si fonda sul precedente esercizio sul suo territorio della libera circolazione dei lavoratori.

Questione 2:

Se la formulazione «diritti conferiti a titolo dell'erogazione di pensioni o di rendite», di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), sub ii), del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretata nel senso di un diritto a prestazioni familiari fondato sul percepimento di una pensione qualora, da un lato, la legislazione dell'Unione OPPURE degli Stati membri preveda il percepimento di una pensione come elemento costitutivo del diritto a una prestazione familiare e, dall'altro, l'elemento costitutivo del percepimento della pensione sia effettivamente soddisfatto sul piano fattuale, per cui un «mero percepimento di una pensione» non rientrerebbe nell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), sub ii), del regolamento n. 883/2004 e lo Stato membro interessato non dovrebbe essere considerato come «Stato di erogazione della pensione» sotto il profilo del diritto dell'Unione.

Questione 3, che si pone in alternativa alle questioni 1 e 2, nel caso in cui sia sufficiente il mero percepimento di una pensione ai fini dell'interpretazione della nozione di Stato di erogazione della pensione:

Se, nel caso del percepimento di una pensione di vecchiaia, il cui diritto è stato acquisito in applicazione dei regolamenti sui lavoratori migranti e, prima ancora, attraverso l'esercizio di un'attività lavorativa in uno Stato membro in un periodo in cui il solo Stato di residenza o entrambi gli Stati non erano ancora Stati membri dell'Unione, né dello Spazio economico europeo, la formulazione «[i] diritti alle prestazioni familiari dovute (...) sono (...) erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo», di cui all'articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretata, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Laterza, 733/79, nel senso che, ai sensi del diritto dell'Unione, la prestazione familiare è garantita nella massima misura possibile anche in caso di percepimento di una pensione.

Questione 4:

Se l'articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 987/2009» o il «regolamento di applicazione»),

debba essere interpretato nel senso che esso osta all'articolo 2, paragrafo 5, del FLAG 1967 – ai sensi del quale, in caso di divorzio, il diritto all'assegno familiare e al credito d'imposta per figli a carico spetta al genitore che si occupa della gestione della casa finché il figlio, studente e maggiorenne, appartiene al suo nucleo familiare, ancorché tale genitore non abbia presentato domanda né nello Stato di residenza, né nello Stato di erogazione della pensione – così che l'altro genitore, che risiede in Austria come pensionato e che provvede effettivamente in via esclusiva al mantenimento del figlio, può far valere, nei confronti dell'istituzione dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in via prioritaria, il diritto all'assegno familiare e al credito d'imposta per figli a carico direttamente sulla base dell'articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009.

Questione 5, da sottoporre congiuntamente alla questione 4:

Se, inoltre, l'articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che, affinché il lavoratore dell'Unione possa essere parte di un procedimento nazionale avente ad oggetto prestazioni familiari, è anche necessario che egli sia la persona principalmente responsabile per il mantenimento ai sensi dell'articolo 1, lettera i), punto 3, del regolamento n. 883/2004.

Questione 6:

Se le disposizioni relative alla procedura di dialogo di cui all'articolo 60 del regolamento n. 987/2009 debbano essere interpretate nel senso che tale procedura deve essere seguita dalle istituzioni degli Stati membri interessati non solo per l'erogazione di prestazioni familiari, ma anche per il recupero delle stesse.

Disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione europea

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Disposizioni nazionali rilevanti

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (legge del 1967 sulla compensazione degli oneri familiari; in prosieguo: il «FLAG 1967»), articoli 2, 2a, 10, 26

L'articolo 2, paragrafo 2, del FLAG 1967 dispone che il diritto di percepire assegni familiari per un figlio che rientri nelle categorie indicate al paragrafo 1 spetta alla persona al cui nucleo familiare appartenga il figlio. Una persona il cui

nucleo familiare non comprenda il figlio, ma sulla quale gravino in maniera preponderante le spese per il suo mantenimento, ha diritto all'assegno familiare qualora nessun altro ne abbia diritto ai sensi della prima frase.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del FLAG 1967:

«Un figlio appartiene al nucleo familiare di una persona se ne condivide l'abitazione sotto una gestione economica comune. L'appartenenza al nucleo familiare non viene meno

- se il figlio si trattiene solo temporaneamente lontano dall'abitazione comune.

Un figlio è considerato parte del nucleo familiare di entrambi i genitori se questi convivono insieme al figlio».

L'articolo 2a del FLAG 1967 prevede quanto segue:

«(1) Se un figlio fa parte del nucleo familiare di entrambi i genitori, il diritto del genitore che si occupa prevalentemente della gestione della casa prevale sul diritto dell'altro genitore. Fino a prova contraria, si presume che della gestione della casa si occupi prevalentemente la madre.

(2) Nei casi di cui al paragrafo 1, il genitore titolare di un diritto prioritario può rinunciarvi a favore dell'altro genitore. La rinuncia può anche essere effettuata retroattivamente, ma solo per i periodi per i quali l'assegno familiare non è stato ancora percepito. La rinuncia può essere revocata».

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il Finanzamt Österreich (ufficio tributario austriaco) chiede che il ricorrente rimborsi gli assegni familiari ricevuti per il figlio maggiorenne nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2013.
- 2 Il ricorrente è originario della Polonia e dal 1989 ha esercitato un'attività lavorativa in Austria. Inizialmente lavorava in Austria per tre settimane alla volta, per poi trascorrere una settimana presso la sua famiglia in Polonia. Dal 1992 in poi è stato solo occasionalmente in Polonia. Dal 2001 possiede la cittadinanza austriaca e ha la sua residenza esclusiva in Austria. Sua moglie e sua figlia risiedono in Polonia e possiedono la cittadinanza polacca. Nel luglio 2011 il ricorrente ha divorziato dalla moglie polacca. Prima di lavorare in Austria, egli ha lavorato in Polonia fino alla fine del 1988.
- 3 L'assegno familiare austriaco è sempre stato erogato al ricorrente, il quale lo girava a sua figlia. Alla madre non è stata richiesta alcuna dichiarazione di rinuncia. Nell'erogare l'assegno, l'autorità resistente ha ritenuto che l'Austria fosse competente in via prioritaria a causa dell'attività lavorativa del ricorrente in Austria.

- 4 Dal novembre 2011, il ricorrente riceve una pensione di vecchiaia in Austria e in Polonia. Per tale ragione l'autorità resistente chiede il rimborso dell'assegno familiare austriaco e del credito d'imposta per figli a carico. Il percepimento di una pensione in Polonia determinerebbe l'incompetenza dell'Austria ai sensi del diritto dell'Unione, e non sussisterebbe un obbligo di versare un'integrazione differenziale ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004.
- 5 Nel 2013, la figlia ha proseguito gli studi in Polonia. Il criterio polacco basato sul reddito di PLN 539 pro capite è stato superato nel 2013, quindi in Polonia non sussisteva alcun diritto alle prestazioni familiari nazionali. Né il ricorrente, né la madre hanno percepito prestazioni familiari polacche.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 6 Per quanto riguarda le questioni 1 e 2, il giudice del rinvio osserva che, nell'ambito della normativa sugli assegni familiari, l'Austria è un tipico Stato di residenza ai sensi della sua legislazione interna. L'esercizio di un'attività lavorativa o il percepimento di una pensione non costituiscono un presupposto per un assegno familiare. L'Austria può quindi diventare uno Stato di occupazione o uno Stato di erogazione della pensione solo in base al diritto dell'Unione. Per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente, l'articolo 67, seconda frase, del regolamento n. 883/2004 contiene una disposizione autonoma e definitiva relativamente alle pensioni. Poiché, a partire dal 1° maggio 2004, il ricorrente ha esercitato, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori, un'attività lavorativa dipendente a titolo della quale percepisce, dal novembre 2011, una pensione austriaca, il che, ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004, costituisce un elemento costitutivo del diritto alle prestazioni familiari, l'Austria è, secondo il giudice del rinvio, lo Stato di erogazione della pensione ai sensi del diritto dell'Unione europea e quindi uno Stato membro competente.
- 7 Ai sensi dell'articolo 67 del regolamento n. 883/2004, un solo Stato membro può essere competente. Poiché il ricorrente riceve una pensione sia in Austria che in Polonia, occorre individuare un ulteriore elemento per stabilire quale sia lo Stato membro competente. L'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento n. 883/2004 fa riferimento ai «diritti conferiti a titolo dell'erogazione di pensioni o di rendite». Contrariamente a quanto ritiene l'autorità resistente, l'Austria è quindi in ogni caso uno Stato membro competente; occorre solo stabilire se sia competente in linea prioritaria o subordinata.
- 8 Secondo il giudice del rinvio, l'inversione dell'ordine di priorità tra due Stati membri era già prevista dall'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71. Tale disposizione, più volte modificata nel corso del tempo, fa riferimento a una sospensione del diritto, tradotta in tedesco inizialmente con il termine «Aussetzung» e infine con quello di «Ruhen», che sembra riferirsi a un diritto «dormiente».

- 9 Ai sensi del diritto dell'Unione, tutti gli Stati membri che si trovino in situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 sono considerabili come Stati di occupazione. Tuttavia, alcuni Stati membri sono già tali ai sensi del diritto nazionale, in quanto richiedono, ai fini della titolarità del diritto alle prestazioni familiari, oltre alla residenza, anche l'effettivo esercizio di un'attività lavorativa. Tali Stati membri sono indicati da una recente dottrina come «Stati di occupazione ai sensi del diritto nazionale» per distinguerli dagli «Stati di occupazione ai sensi del diritto dell'Unione» in base all'articolo 67 del regolamento n. 883/2004.
- 10 Tutte le versioni menzionate dell'articolo 76 del regolamento n. 1408/71 hanno in comune il fatto che, quando lo Stato di residenza era anche uno Stato di occupazione ai sensi della sua legislazione interna, esse prevedevano che tale Stato «prevalesse» sullo Stato di occupazione competente ai sensi dell'articolo 73 dello stesso regolamento: lo Stato di residenza era designato come lo Stato membro competente in via prioritaria ai sensi di un'espressa disposizione del diritto dell'Unione; nello Stato di occupazione competente in via subordinata, il diritto alle prestazioni familiari previste dalla sua legislazione era sospeso (o «dormiente», secondo la versione tedesca in cui è da ultimo usato il termine «ruhen») fino a concorrenza dell'importo massimo. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito, con un'evoluzione giurisprudenziale, che la sospensione di cui all'articolo 76 del regolamento n. 1408/71 non era da intendersi in termini assoluti e, già nell'ambito di applicazione di detto regolamento, ha creato un collegamento tra i due Stati membri in modo tale che, all'occorrenza, lo Stato membro competente in via subordinata fosse obbligato a versare l'integrazione differenziale.
- 11 Al riguardo occorre fare riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Sanina, C-363/08. Dopo il divorzio, la sig.ra Sanina si è trasferita con sua figlia dall'Austria in Grecia. Il padre ha continuato a lavorare in Austria. L'Austria era quindi lo «Stato di occupazione ai sensi del diritto dell'Unione». La sig.ra Sanina non esercitava alcuna attività lavorativa in Grecia, pertanto la Grecia era solo lo Stato di residenza. L'Austria era quindi tenuta a erogare le prestazioni familiari in via prioritaria. Se la sig.ra Sanina avesse iniziato a svolgere un'attività lavorativa in Grecia, acquisendo così un diritto alle prestazioni familiari greche ai sensi della legislazione greca, lo Stato competente in via prioritaria sarebbe diventato la Grecia («Stato di occupazione ai sensi del diritto nazionale») e il diritto alle prestazioni familiari austriache sarebbe stato sospeso fino a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione greca.
- 12 Poiché, nel caso dell'esercizio di un'attività lavorativa, entrambi gli Stati membri devono garantire la prestazione familiare nella misura massima possibile, il giudice del rinvio ritiene che ciò debba valere anche nel caso di percepimento di una pensione. Il regolamento n. 883/2004 opera per ogni fattispecie un coordinamento tra gli Stati membri interessati mediante una classificazione e una gerarchizzazione, così stabilendo l'ordine di priorità e garantendo il comune obbligo di fornire le prestazioni familiari nell'importo massimo. Per le fattispecie

pensionistiche, l'obbligo comune degli Stati membri interessati deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella causa Laterza (733/79).

- 13 Secondo il Sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale nell'Unione europea («Mutual Information System on Social Protection»; «MISSOC»), l'unico criterio valido in Polonia per ricevere prestazioni familiari è la residenza. Lo svolgimento di un'attività lavorativa non ne costituisce un presupposto. La Polonia dovrebbe quindi essere classificata come uno Stato di residenza ai sensi della sua legislazione interna. L'Austria, invece, è lo Stato di erogazione della pensione. Secondo il giudice del rinvio, si è quindi in presenza di prestazioni di più Stati membri per ragioni diverse, motivo per cui occorre applicare l'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Ne consegue che l'Austria, in quanto Stato di erogazione della pensione, è competente in via prioritaria ed è tenuta ad erogare per intero la prestazione.
- 14 Tuttavia, l'autorità resistente aveva classificato sia l'Austria che la Polonia come semplici Stati di erogazione della pensione, così equiparandoli, il che renderebbe la Polonia, in quanto Stato di residenza della figlia, obbligata alla prestazione. Tuttavia, poiché non sussiste alcun diritto in Polonia a causa del superamento della soglia di reddito, l'obbligo dell'Austria di pagare l'integrazione differenziale resterebbe inalterato, secondo il giudice del rinvio, e quest'ultimo Stato sarebbe tenuto alle prestazioni come se fosse lo Stato membro competente in via prioritaria.
- 15 La terza questione è posta in alternativa alle questioni 1 e 2 al fine di chiedere chiarimenti a fronte di una giurisprudenza austriaca in materia di segno opposto.
- 16 Per quanto riguarda le questioni 4 e 5, il giudice del rinvio osserva che il diritto dell'Unione considera applicabile la legislazione austriaca (in via prioritaria o subordinata). L'articolo 2, paragrafo 2, del FLAG 1967 stabilisce il diritto prioritario della persona al cui nucleo familiare appartiene il figlio. L'articolo 2a del FLAG 1967 non è applicabile nella presente fattispecie, in assenza di un nucleo familiare comune a entrambi i genitori. Ai sensi della legge austriaca, la persona legittimata a presentare la domanda è la madre residente in Polonia. L'autorità resistente ha indicato, quale ulteriore motivo di recupero delle prestazioni, che, ai sensi del diritto austriaco, la madre avrebbe diritto all'assegno familiare. Poiché, secondo la legge austriaca, l'assegno familiare erroneamente versato deve essere rimborsato dalla persona che non ne aveva diritto, il ricorrente dovrebbe restituirlo e la madre, residente in Polonia, dovrebbe richiedere l'assegno familiare a proprio nome. Tuttavia, essa non potrebbe più riceverlo per l'anno 2013, essendo scaduto il relativo termine per la presentazione della domanda.
- 17 Il giudice del rinvio chiede se il caso di specie rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009, in quanto la madre, titolare del diritto ai sensi della legge austriaca, non lo ha esercitato, con la conseguenza che l'istituzione austriaca è giuridicamente obbligata a tenere conto

della domanda del ricorrente in qualità di altro genitore. Ai sensi del diritto dell'Unione, le disposizioni austriache sono in linea di principio applicabili, ma occorrerebbe prevedere come eccezione una limitazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del FLAG 1967 in forza del primato dell'articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009. Il ricorrente potrebbe allora fondare il suo status di parte nel procedimento direttamente sul diritto dell'Unione, il che garantirebbe anche i diritti della figlia. Inoltre, si pone la questione se sia necessario che il ricorrente sostenga la maggior parte delle spese di mantenimento (come avviene nella fattispecie) per poter essere parte in causa.

- 18 Per quanto riguarda la sesta questione, occorre ricordare che, per garantire le prestazioni familiari ai lavoratori migranti nell'importo più alto possibile, i due Stati membri interessati devono cooperare nell'ambito di una procedura di dialogo e, se del caso, deve essere versata un'integrazione differenziale. Il giudice del rinvio chiede se tale procedura di dialogo non sia obbligatoria anche in caso di richiesta di rimborso della prestazione familiare, poiché essa riguarda gli stessi diritti e obblighi (come *actus contrarius* all'erogazione della prestazione).